

INTERROGAZIONE

Al ministro dell'Economia e delle Finanze.

Premesso che:

la direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive* - BRRD) istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi. È stata recepita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea) che, all'articolo 8, definisce i criteri di delega per la trasposizione nel nostro ordinamento. Il termine per il recepimento della direttiva BRRD è scaduto il 31 dicembre 2014, e per questo ritardo la Commissione aveva avviato la procedura di infrazione;

la Direttiva BRRD è parte integrante di un complesso quadro normativo che ricomprende anche la Direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Scheme Directive* - DGSD) relativa al meccanismo di garanzia dei depositi, oltre al regolamento UE n. 806/2014 sull'istituzione di un Meccanismo Unico di Risoluzione (SRM). Il Meccanismo Unico di Risoluzione, in quanto derivante da un regolamento dell'Unione europea, non ha bisogno di alcun atto normativo nazionale per essere recepito nel nostro ordinamento giuridico. Esso il 1 gennaio 2016 diventerà pienamente operativo. E' evidente che sarà necessario, allorquando il SRM diventerà pienamente operativo, un *fine tuning* normativo tra le Istituzioni europee e i Paesi membri che hanno trasposto nel proprio ordinamento la Direttiva BRRD, al fine di superare le eventuali difficoltà interpretative ed applicative delle due normative;

il quadro normativo sopra descritto è strettamente correlato con i dispositivi di vigilanza bancaria. Il Meccanismo unico di Risoluzione e il Meccanismo di vigilanza unico rappresentano due dei tre pilastri della Unione bancaria, il terzo è rappresentato dalla già citata DGSD;

sotto il profilo della vigilanza bancaria, segnatamente la vigilanza a livello europeo, la normativa europea, sulle banche dell'area euro, è diventata operativa il 4 novembre del 2014. Il regolamento 1024/2013, direttamente applicabile all'interno del nostro ordinamento, che ha istituito il Meccanismo di vigilanza unico assegna in capo alla Banca centrale europea la supervisione diretta, in collaborazione le autorità di vigilanza dei vari paesi membri dell'area euro, sulle 123 banche individuate come "significative". Ovvero, quegli istituti bancari: *a)* il cui valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro; *b)* il cui rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 per cento, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro. La BCE può, inoltre, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia;

il quadro normativo europeo di riforma del settore bancario prende le mosse da una serie complessa di esigenze che si sono rese urgenti a seguito dello scoppio della crisi, sul finire del 2007. Da qui la Relazione "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" (c.d. relazione dei Quattro Presidenti) con la quale i Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Commissione e della Banca centrale europea hanno indicato le tappe relative ad una tabella di marcia specifica e circoscritta per la realizzazione di un'autentica unione economica e monetaria. Tra i punti salienti è emersa la necessità e l'urgenza di spezzare il nesso poco virtuoso tra banche e Stati, tra le principali cause della crisi del debito sovrano come pure la necessità di ridurre i rischi di future crisi bancarie di importanza sistemica mediante la realizzazione di un quadro integrato al livello UEM per una più completa e più incisiva salvaguardia della stabilità finanziaria, maggiormente garantita se i meccanismi di vigilanza prudenziale sono condivisi a livello europeo;

considerato che:

con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, confluito successivamente nella legge di stabilità 2016, il Governo è intervenuto, applicando, con anticipo, le disposizioni in materia di risoluzione bancaria, rispondenti al principio del *bail in* (salvataggio interno), su alcuni istituti di credito. In particolare, l'intervento normativo ha interessato: Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, già poste in amministrazione straordinaria, da Banca d'Italia a seguito del verificarsi dei presupposti di legge accertati in sede ispettiva. L'intervento, inizialmente immaginato dal governo, prevedeva l'utilizzo del Fondo interbancario di Tutela dei depositi al fine di garantire, senza discriminazione, tutti i creditori degli istituti posti in risoluzione. Tuttavia, dal confronto con le Istituzioni europee è emersa l'incompatibilità di tale soluzione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e l'utilizzo del Fondo di risoluzione è apparsa l'unica strada percorribile per salvaguardare gli istituti, i risparmiatori e i lavoratori;

pur non essendo stata applicata la normativa europea sul *bail in*, che avrebbe coinvolto una platea ancora più ampia di investitori, in quanto la nuova normativa avrebbe escluso dall'intervento di risoluzione oltre agli azionisti e ai possessori di obbligazioni subordinate anche i possessori di obbligazioni non subordinate, come esplicitato dal Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e Finanziaria di Banca di Italia, l'intervento normativo del Governo ha operato una discriminazione tra i creditori degli istituti di credito. Invero, le risorse del Fondo di risoluzione vengono così dedicate al rimborso di tutti quegli strumenti finanziari che non siano azioni né prodotti finanziari prossimi alle azioni quanto al rischio. Tra cui le obbligazioni subordinate, ovvero subordinate al soddisfacimento delle altre passività della banca, quando questa è posta in stato di liquidazione;

rilevato che:

l'Italia, diversamente da altri Paesi dell'area euro, non ha utilizzato risorse pubbliche per il salvataggio di istituti di credito, essendo stato completamente rimborsato l'intervento pubblico operato a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che, peraltro ha visto un impiego minimale di risorse pubbliche (circa 4 miliardi di euro) se comparato con quello di importanti paesi europei come la Germania, l'Olanda e la Spagna, solo per citarne alcuni;

l'introduzione del principio del *bail in* nella normativa europea matura a seguito dell'esigenza, emersa con dirompenza con la crisi finanziaria, di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria globale. Quei fenomeni che hanno indotto le banche cosiddette "*too big to fail*" a comportamenti eccessivamente rischiosi tali da mettere in forte rischio non solo il sistema bancario ma anche le finanze pubbliche degli Stati chiamati ad intervenire con risorse pubbliche;

posto che:

nonostante alcuni, circoscritti elementi di debolezza, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca di Italia, il sistema bancario italiano è nel suo complesso solido e adeguatamente patrimonializzato;

anche il Governo ha espresso con convinzione la volontà di arrivare, auspicabilmente il prima possibile, all'accertamento delle responsabilità circa i fatti accaduti, che hanno coinvolto i quattro istituti di credito di cui in premessa, rilevando anch'esso la necessità di istituire una commissione parlamentare bicamerale di inchiesta;

si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno avviare una campagna istituzionale di sensibilizzazione finanziaria, al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini risparmiatori del mutato quadro normativo europeo recepito dal nostro ordinamento e di promuovere una cultura finanziaria necessaria per ridurre l'esposizione dei risparmiatori a comportamenti fraudolenti;

se non ritenga opportuno intervenire, anche normativamente, al fine regolamentare l'offerta al pubblico di strumenti finanziari, nella prospettiva di consentire la vendita dei prodotti finanziari più rischiosi ad

investitori qualificati ed in grado di comprenderne l'effettivo rischio e di vietare la collocazione presso la clientela al dettaglio.

LUCHERINI